



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 44 Data 12-02-20	Oggetto: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE MATR. 400, IN PENSIONE DAL 01/02/2020
----------------------------------	---

N. 190 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di febbraio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE

PREMESSO Che a far data dal 1 Febbraio 2020 il Sig. I.M., dipendente di questa Amministrazione a tempo pieno e indeterminato ed inquadrato nella categoria B, posizione economica B4, con matricola n.400 – Ausiliario del traffico, è in pensione anticipata con quota 100 per aver maturato i relativi requisiti;

Che con decorrenza dalla stessa data, quindi dal 1 Febbraio 2020, il rapporto di lavoro instaurato dal suddetto dipendente con il Comune di Cascia con decorrenza giuridica ed economica 01/11/1982, deve intendersi risolto;

Che la Giunta Municipale con proprio atto n. 11 del 30/01/2020, nel prendere atto dell'evento e quindi della cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente Sig. I. M., demandava a questo ufficio tutti gli adempimenti conseguenti, tra cui la liquidazione delle ferie non godute, in base a quanto previsto dall'art. 18 comma 16 del CCNL 06/07/1995;

Vista la richiesta presentata dall'ex dipendente in data 05/02/2020 Prot. n. 1592, di liquidazione delle ferie non godute, per improrogabili esigenze di servizio, alla data del 31/01/2020, per gg.12, in quanto richiamato in servizio nel corso delle stesse nell'anno 2019, come risulta dagli ordini di servizio agli atti dell'ufficio;

Visto l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, dispone che gli stessi "sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti

e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”;

Visto il parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale riconoscendo che la normativa appena citata ai fini dell'inclusione nell'ambito oggettivo del divieto si riferisce a situazioni per le quali la prevedibilità dell'evento (collocamento a riposo) ovvero la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione) consentirebbe una ponderazione circa l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare la fruibilità del diritto compatibilmente con le esigenze personali e organizzative dell'amministrazione;

Visto, altresì, il parere n.94806 dell'8 novembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, il quale evidenzia come la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D. L. n.95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non per quanto riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (affermando che si ritiene assentibile l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'art.5, comma 8, delle situazioni in cui il rapporto si conclude in modo anomalo e non prevedibile);

Che, a tal proposito, sia la Corte Costituzionale (cfr. da ultimo sentenza n. 95/2016), che la giurisprudenza, la prassi amministrativa e la magistratura contabile, escludono la monetizzazione delle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause prevedibili (dimissioni volontarie mobilità, pensionamento, raggiungimento limiti di età) laddove consentano, comunque, di

pianificare per tempo la fruizione delle ferie da parte del dipendente interessato, consentendo, di contro, una applicazione meno rigorosa del divieto nei casi in cui la fruizione del diritto alle ferie contrasta con le preminenti esigenze organizzative dell'Ente;

Che anche nei casi in cui alla Pubblica Amministrazione sia consentito procedere in deroga a quanto all'art. 5, comma 8, del D. L. n. 95/2012, l'operato della stessa deve, comunque, garantire la massima riduzione oltre che l'ottimale razionalizzazione della spesa pubblica;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra dette ed in virtù di quanto ai pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nonché in linea con la Corte Costituzionale, con la prassi amministrativa e con gli orientamenti della magistratura contabile, sussistere, nel caso di specie tutti i presupposti di fatto per il pagamento delle ferie maturate alla data del 31/01/2020 e non godute e/o godibili per indilazionabili esigenze organizzative e di servizio dell'Ente;

Ritenute pertanto, di procedere alla liquidazione delle ferie non godute come segue:

FERIE NON GODUTE gg.12

Retribuzione mensile (1727,28-39,31 comparto) 1687,97:26
=====
giornaliera Euro 64,92 Retribuzione
gg. ferie non goduti n. 12 x 64,92= Euro 779,04

CHE pertanto, il totale complessivo lordo da corrispondere all'ex dipendente I. M. a saldo del congedo ordinario non goduto ammonta ad Euro 779,04;

CHE pertanto, il totale complessivo lordo delle indennita' da corrispondere all'ex dipendente I. M. ammonta ad Euro 779,04;

CHE, in conseguenza, sulla suddetta complessiva somma vanno aggiunti gli elencati importi relativi agli oneri riflessi a carico di questo Ente:

Contributi CPDEL	Euro	185,41
Contributi IRAP	Euro	66,22

RITENUTO, pertanto, di dover imputare e in pari tempo liquidare la complessiva somma di Euro 1030,67, per Euro 779,04 all'ex. Cap. 500/1 "Retribuzione Personale Polizia Locale" cod. bil. 03.01-1.01.01.01.002, per Euro 185,41 all'ex. Cap.508/1 "Contributi Ex C.P.D.E.L" cod. bil. 03.01-1.01.02.01.001, per Euro 66,22 all'ex. Cap 508/3 "Imposta Irap" cod. bil. 03.01-1.02.01.01.001, del bilancio del corrente esercizio finanziario provvisorio ove risulta esservi la necessaria disponibilita';

VISTI gli artt.107 e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di corrispondere, per i motivi ampiamente esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti, all'ex. Dipendente I. M. Matr. 400, a saldo del congedo ordinario non goduto la somma di Euro 779,04, al netto degli oneri riflessi Cpdel, Inail e Irap;

2) di imputare la complessiva somma di Euro 1030,67, per Euro 779,04 all'ex. Cap. 500/1 "Retribuzione Personale Polizia Locale" cod. bil. 03.01-1.01.01.01.002, per Euro 185,41 all'ex. Cap.508/1 "Contributi Ex C.P.D.E.L" cod. bil. 03.01-1.01.02.01.001, per Euro 66,22 all'ex. Cap 508/3 "Imposta Irap" cod. bil. 03.01-1.02.01.01.001, del bilancio del corrente esercizio finanziario provvisorio ove risulta esservi la necessaria disponibilita', come da prospetto Allegato A alla presente;

3) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal

Responsabile area finanziaria;

4) di dare atto che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-02-20 al 28-02-20 Registro Albo pretorio n. 286

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 13-02-20

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,